

“Terza regola del gioco” : quando l’inerzia della pubblica amministrazione “da diritto a non pagare”

dott. Leonardo Nuti

Nella “non troppo remota” ipotesi in cui vi capiti di ricevere una multa per infrazione al Codice della Strada, ecco qui una breve sintesi, dei rimedi, degli adempimenti e di quando nasce il “diritto a non pagare”.

- a) Vi dovrà essere contestata la violazione e consegnata copia del verbale, che vi consigliamo di non firmare per non rischiare di rendere difficoltosa la difesa.
- b) Nel caso di vostra assenza, il verbale vi dovrà essere notificato entro 150 giorni, altrimenti l’obbligazione si estinguerà¹. L’eventuale pagamento effettuato oltre i 150 giorni costituirà indebito oggettivo per la Pubblica Amministrazione e voi avrete diritto a chiedere la **restituzione entro 10 anni**.
- c) Quando l’infrazione sia stata regolarmente contestata di persona o notificata, potrete pagare il minimo previsto per la specifica infrazione, entro 60 giorni, oppure la metà del massimo previsto per la specifica infrazione, oltre i 60 giorni. In quest’ultimo caso la Pubblica Amministrazione potrà agire esecutivamente contro di voi entro 5 anni.
- d) Contro la contravvenzione, potrete proporre, ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, presentandolo o inviandolo (con raccomandata con ricevuta di ritorno), entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore².
- e) La Polizia Municipale oppure l’ufficio accertatore, nei 30 giorni successivi, trasmetterà il ricorso al Prefetto, il quale dovrà decidere negli ulteriori 60 giorni, emettendo ordinanza motivata di archiviazione degli atti oppure ordinanza motivata con cui vi ingiungerà il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo previsto per la specifica infrazione.
- f) Anche nella malaugurata ipotesi di ingiunzione a pagare, potrete opporvi, all’ordinanza-ingiunzione del prefetto, ricorrendo al Pretore³, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia. Il Pretore potrà annullare o modificare la sanzione. Se invece rigetterà il ricorso potrete, esperire un’ulteriore impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza del Pretore.
- g) Ritornando al ricorso al Prefetto (punto d), non dimenticate che questi dovrà decidere entro il termine massimo di 90 giorni (cioè la somma dei termini di 60 e 30 giorni di cui sopra), altrimenti il relativo provvedimento sarà invalido e potrete pertanto impugnarlo entro 30 giorni, mediante opposizione al Pretore⁴.

Vale infine sapere che, sia innanzi al Prefetto che di fronte al Pretore, potrete ricorrere anche di persona, senza essere obbligati ad avvalervi dell’assistenza di un avvocato.

¹ Art.201 C.d.S.

² Art.203, I comma, C.d.S.

³ Artt. 205 C.d.S. e 22 ss. legge n. 689 del 1981.

⁴ Cassazione, sezione I, sentenza n. 2064 del 25 febbraio 1998.